

FAQ

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL IV E V PIANO DELL’EDIFICIO ANNESSO ALLA CHIESA DI S. ANDREA AL QUIRINALE, SITO IN ROMA, VIA DEL QUIRINALE N. 28

D. Nel bando di gara viene richiesta la qualificazione CAT. OG2 CLASSIFICA II mentre nel disciplinare di gara viene indicata come classifica la III . Visto che l'importo della suddetta categoria è di € 595.918,12 chiediamo quindi se possibile partecipare con la categoria OG2 CLASSIFICA II ?

R. Nella sez. V. CATEGORIE E CLASSIFICHE DEI LAVORI – SUBAPPALTO – REQUISITI DI ESECUZIONE del Disciplinare vengono descritte le lavorazioni oggetto dell'appalto ascrivibili per la categoria prevalente alla OG2 class. III (essendo le relative lavorazioni di importo pari a Euro 595.918,12) e per la categoria scorporabile alla OS30 class. I (essendo le relative lavorazioni superspecialistiche di importo pari a Euro 240.836,82).

Per i requisiti di partecipazione viene invece prescritto al punto A.5 del medesimo Disciplinare che i concorrenti dovranno essere in possesso delle qualificazioni :

- nella categoria prevalente OG2 class. II;
- nella scorporabile OS30 class.I ovvero OG11 class. I purché rilasciata in vigore del D.P.R. n. 207/2010.

Pertanto, l'operatore qualificato nella categoria prevalente OG2 class. II potrà partecipare in ragione dell'incremento di un quinto di cui al DPR 207/2010 art 63 comma 2, fermo restando la necessità di possedere la qualificazione anche nella categoria scorporabile OS30 class. I ovvero OG11 class. I (anche mediante ricorso all'avvalimento) ed il limite del 30% per il subappalto delle relative lavorazioni superspecialistiche

D. La categoria OS30 classifica I può essere interamente subappaltata ad altra impresa?

R. La categoria OS30 può essere subappaltata nei limiti del 30%, ai sensi dell'art.37, comma 11, del D.lgs. 163/2006, purché il concorrente ne faccia espressa menzione nella dichiarazione di cui al punto A.3.

D. Qualora l'impresa non possieda la qualificazione nella categoria OS30 si può fare l'avvalimento con un impresa che possiede la categoria OG11?

R. Sì, purché la relativa attestazione sia stata rilasciata in vigore del D.P.R. n. 207/2010, così come indicato nel Disciplinare di gara.

D. Nel bando/disciplinare di gara non menzionate il PASSOE: non dobbiamo inserirlo?

R. No, in quanto il CIG è stato acquisito antecedentemente al 31/12/2013.

D. il possesso dei requisiti di cui al D.M. 37/2008 è un requisito di partecipazione?

R. No, non è un requisito di partecipazione, ma di esecuzione per il quale si rimanda a quanto prescritto al predetto D.M.

D. si richiede se un soggetto con qualifica di Istitore debba allegare alla propria dichiarazione copia della procura per il conferimento della qualifica e, nel caso, se la procura debba essere in copia autentica o semplice. Si sottolinea che il citato Istitore sottoscrive solo ed esclusivamente la dichiarazione personale; ogni altra dichiarazione relativa all'impresa è a firma del legale rappresentante.

R. L'istitutore dovrà risultare dal certificato camerale prodotto ovvero essere indicato nella dichiarazione da rendere in alternativa al presentazione del predetto certificato, analogamente a quanto previsto per il procuratore speciale al punto A.3 del disciplinare di gara.

Allo stesso modo, tale soggetto dovrà rendere la dichiarazione di cui al punto A.4. del disciplinare.

Atteso che, in base a quanto riferito, la documentazione di gara sarà firmata dal legale rappresentante, non sarà necessario allegare la procura dell'istitutore.

D. con riferimento alla gara in oggetto e più precisamente alle categorie richieste, quando nel bando si dice "OS30 classifica I, ovvero ai sensi dell'art.79, comma 16, del D.P.R. 207/2010, OG 11 classifica I", si intende che l'impresa concorrente deve essere in possesso o di una o dell'altra categoria?

R. Al punto A.5 del Disciplinare viene prescritto che i concorrenti dovranno essere in possesso delle qualificazioni:

- nella categoria prevalente OG2 class. II;
- nella scorporabile OS30 class.I ovvero OG11 class.I, purché con riferimento a tale ultima categoria la relativa attestazione sia stata rilasciata in vigenza del DPR. 207/2010.

Infatti, l'art. 79, comma 16, D.P.R. 207/2010 sancisce il principio di assorbimento delle categorie OS28 e OS30 nella categoria OG11 statuendo che *"l'impresa qualificata nella categoria OG11 può eseguire i lavori in ciascuna delle categorie.....OS28 e OS30 per la classifica corrispondente a quella posseduta"*. Pertanto, ai fini della partecipazione alla procedura in argomento i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi relativi alla categoria OS30 potranno essere comprovati mediante attestazione dei predetti requisiti nella categoria OG11 rilasciata in vigenza del D.P.R. 207/2010.

D. E' possibile far ricorso all'Avvalimento per la categoria OS30 per la partecipazione alla gara?

R. Per la categoria OS 30 è possibile ricorrere all'avvalimento con un operatore qualificato.